




## OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE

### TRIANGOLAZIONE NAZIONALE IN EXPORT

Impresa con sede a Forlì-Cesena o a Rimini IT1 che spedisce la merce in un Paese terzo ed emette fattura ad un'altra ditta italiana IT2 non imponibile art. 8, c.1, lettera a) DPR 633/72.


IT1 può richiedere alla Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il certificato di origine, indicando nella casella 1 del certificato di origine per conto di / on behalf of e mettendo la ragione sociale e l'indirizzo di IT2. E' necessario allegare una delega su carta intestata, timbrata e firmata con cui IT2 delega IT1 a richiedere per suo nome e conto il rilascio del certificato di origine per la merce di cui alla fattura n... del... e si impegna contestualmente a non richiedere a sua volta il certificato di origine ad alcuna Camera di commercio italiana. Va allegata inoltre anche la fattura di vendita di IT2 al cliente finale.



### TRIANGOLAZIONE INTERNAZIONALE IN EXPORT

Impresa sede a Forlì-Cesena o a Rimini IT acquista da Paese Extra UE A (fornitore) e vende a Paese Extra UE B (cliente), emettendo fattura fuori campo IVA art.7 DPR 633/72, poiché la merce si trova al di fuori dello Stato. La merce è spedita dal Paese Extra UE A al Paese Extra UE B


La Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini non rilascia a IT il certificato di origine e sarà lo speditore del paese Extra-UE A dal quale partono le merci B a richiederlo all'organismo abilitato in quel Paese di rilascio.





### TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA

Impresa sede a Forlì-Cesena o a Rimini IT spedisce le merci per conto di un cliente di uno Stato membro A ad un'impresa di un altro Stato membro B ed emette fattura non imponibile art. 41, c. 1, lett. a) DL 331/93 – cessione intracomunitaria. Il certificato di origine non è di norma richiesto per cessioni intracomunitarie, ma può essere rilasciato qualora comprovate esigenze commerciali lo richiedano.



### TRIANGOLAZIONE EXTRACOMUNITARIA IN EXPORT

Impresa sede a Forlì-Cesena o a Rimini IT spedisce le merci per conto di un cliente di un altro Stato membro ad impresa di uno Stato terzo ed emette fattura non imponibile art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 nei confronti dell'impresa cliente dello Stato membro. Il certificato di origine può essere richiesto dall'impresa sede a Forlì-Cesena o a Rimini per conto dell'impresa dell'altro Stato membro (casella 1), con delega di quest'ultima a richiedere il certificato e a spedire per suo conto all'indirizzo del destinatario, menzionando gli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Se invece il cliente comunitario intende essere parte della transazione come primo destinatario delle merci (casella 2 del C.O.) con menzione ulteriore del destinatario finale del Paese terzo, sarà sufficiente che nella fattura tra il fornitore italiano ed il cliente comunitario risulti chiaramente espressa la destinazione delle merci nel Paese terzo con il relativo indirizzo. Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto potrà essere depositata un'unica delega a inizio anno o secondo necessità.

